

**CIRCOLARE N. 33/2013**

Torino, 10 settembre 2013

**Oggetto: SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONTRATTI  
CON IL SISTEMA BANCARIO**

L'accordo raggiunto dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all'accordo:

- la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;
- l'allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari;
- l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- l'allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;
- un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Le imprese richiedenti uno degli interventi citati devono comunicare alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo le informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale richieste al fine di consentire la verifica della continuità aziendale, requisito necessario per fruire di una delle misure.

*Per ulteriori approfondimenti in merito suggeriamo alla spettabile clientela interessata al provvedimento in oggetto di contattare il proprio intermediario finanziario (banca, società di leasing etc.)*

**Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere ad una misura dell'accordo**

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Il requisito principale per l'accesso a uno degli interventi previsti dall'accordo del 1° luglio 2013 è la presenza di una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica verificabile per la presenza di uno dei seguenti fenomeni:

- riduzione del fatturato;
  - riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;
  - aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
  - riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.
-

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all'accordo richiederanno alle imprese elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (bilanci infrannuali, portafoglio ordini, *business plan*, *cash flow*). Le richieste per l'attivazione di uno degli strumenti descritti nell'accordo potranno essere presentate dalle imprese entro il prossimo 30 giugno 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall'ABI ([http://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Modulo%20richiesta%20benefici%20imprese2013.pdf](http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Modulo%20richiesta%20benefici%20imprese2013.pdf)).

*È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data di presentazione della domanda non abbiano posizioni classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni ovvero procedure esecutive in corso. Nell'ottica di tale accordo si considerano imprese anche le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni e le fondazioni che esercitano un'attività economica, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l'intervento sia stato erogato in funzione dell'attività economica svolta.*

### **I principali interventi previsti**

L'accordo propone misure analoghe a quelle già messe a disposizione con le Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (la cui validità scadrà il prossimo 30 settembre 2013).

Possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rispettive rate tutti i mutui a medio-lungo termine (chirografari ed ipotecari) ed i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in ammortamento alla data del 1° luglio 2013, che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo contratto sia stato fruito ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009). Durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito; al termine della sospensione (di 6 mesi per i *leasing* mobiliari ovvero di 12 mesi per i *leasing* immobiliari e i mutui) l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di *leasing* finanziario o di mutuo, che pertanto prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.

Alternativamente alla richiesta di moratoria del pagamento della quota capitale per 12 mesi, per i soli contratti di mutuo ipotecario o chirografario, è prevista la facoltà di richiedere un allungamento della durata degli stessi, qualora i medesimi mutui non abbiano già fruito di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 o delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Il periodo massimo di allungamento dei mutui in essere alla data del 1° luglio 2013 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. È prevista, però, una soglia massima all'allungamento della durata, pari a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per i mutui ipotecari.

L'ultima misura prevista nell'accordo configura la concessione di un finanziamento riferito a qualsiasi aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa; a titolo esemplificativo il finanziamento potrà essere concesso in presenza di:

- conferimenti destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva;
- rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei finanziamenti verso la società;
- conversioni in azioni di obbligazioni;
- utili di esercizio mantenuti nell'economia dell'impresa.

Come precedentemente sottolineato suggeriamo alla clientela interessata al provvedimento di contattare l'intermediario finanziario di riferimento (banca, società di leasing etc.) per ulteriori informazioni .

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI